

LXXIX.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo — Comunicazione della Presidenza — Mozione dei Senatori Chiesi e Borsani sul progetto di riforma del Codice della marina mercantile, approvata — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera; Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino; Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia; Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872; Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio; Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in provincia di Treviso, Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia; Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo — Discussione del progetto di legge per proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni — Relazione di una petizione attinente a questo progetto di legge fatta dal Relatore Senatore Verga — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazione all'art. 100 della legge elettorale — Emendamento proposto dal Senatore Sineo all'art. 1, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Cannizzaro — Replica del Senatore Sineo — Considerazioni del Senatore Tabarrini Relatore — Ritiro della variante del Senatore Sineo — Approvazione per articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Atti diversi.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Domandano un congedo di un mese il Senatore Bellavitis per motivi di servizio e il Senatore Errante per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il comune di Castellarano per mezzo del suo sindaco manda al Senato un indirizzo, nel quale si esprimono sentimenti di profonda gratitudine al Governo di Sua Maestà il Re e ai due rami del Parlamento, per l'ap-

provazione della legge per la costruzione di strade nelle provincie che difettano di mezzi di viabilità.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Prima che si proceda alla discussione di questo progetto di legge mi permetterei di fare una proposta.

L'onorevole signor Ministro della Marina, di accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, nella tornata del 17 aprile scorso presentò d'iniziativa al Senato il progetto di riforma del Codice per la marina mercantile.

Questo progetto riguarda la riforma del Codice della marina mercantile quale oggi è in attività, approvato dal Senato il 5 novembre 1864. Quando il Senato ebbe ad esaminare il detto Codice, nominò una Commissione di nove membri.

Io crederei opportuno che anche per questo progetto, il quale porta una riforma al detto Codice della marina mercantile, fosse nominata una Commissione di nove membri, la quale appunto potesse applicarsi all'esame ed allo studio di quest'importantissimo progetto nel tempo delle prossime vacanze.

La mia proposta adunque è che il Senato voglia nominare una Commissione di nove membri per lo studio del detto progetto, il quale potrà essere discusso subito dopo trascorso il tempo delle vacanze dell'estate.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Chiesi essendo conforme al nostro regolamento, interrogo il Senato se prima di tutto approvi che sia nominata una Commissione di nove membri la quale durante le vacanze si occupi dell'esame di questo progetto di riforma del Codice di marina mercantile.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori di voler preparare la scheda per la nomina di questa Commissione.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI. Propongo che questa nomina sia deferita alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Borsani che la nomina di questa Commissione sia demandata alla Presidenza.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Discussione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. Come si è detto, l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1871 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi da alcuno la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa dichiarazione stipulata tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi il 5 febbraio 1875, in ordine all'art. 3 della convenzione monetaria addizionale del 31 gennaio 1874.

È aperta la discussione generale sopra quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'art. 6 della legge 24 agosto 1862, N. 788, nella parte in cui dispone che i pezzi di lire cinque d'argento al titolo di 900 millesimi non si conieranno, se non per conto, e sopra domanda dei privati.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'annessavi dichiarazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

DÉCLARATION

Les soussignés, délégués des Gouvernements d'Italie, de Belgique, de France et de Suisse, s'étant réunis en conférence en exécution de l'article 3 de la convention monétaire additionnelle du 31 janvier 1874, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes :

Article 1^{er}.

Sont prorogées pour l'année 1875 les dispositions de l'article 1^{er} de la convention additionnelle du 31 janvier 1874, relatives aux limites assignées à la fabrication des pièces d'argent de cinq francs pour la Belgique, la France l'Italie et la Suisse.

Art. 2.

Le Gouvernement italien, ayant exposé la nécessité, où il se trouve, de refondre en 1875, pour la convertir en pièces de cinq francs, une somme de dix millions d'anciennes monnaies d'argent non décimales, chacun des Gouvernements contractants est autorisé à faire fabriquer, en sus du contingent fixé par l'article précédent, une quantité de pièces d'argent de cinq francs qui ne pourra excéder le quart du dit contingent.

Art. 3.

Sont imputés sur les contingents fixés par l'article 1^{er} les bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour.

Art. 4.

En dehors du contingent fixé par l'article 1^{er} ci dessus, le Gouvernement italien est autorisé à laisser mettre en circulation la somme de vingt millions de francs en pièces d'argent de cinq francs, fabriquées dans les conditions de l'article 2 de la convention additionnelle du 31 janvier 1874 et immobilisées jusqu'à ce jour dans les caisses de la Banque Nationale d'Italie.

Art. 5.

Une nouvelle conférence monétaire sera tenue à Paris, dans le courant du mois de janvier

1876, entre les délégués des Gouvernements contractants.

Art. 6.

Il est entendu que, jusqu'après la réunion de la conférence prévue par l'article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie pour l'année 1876, que pour une somme n'excédant pas la moitié du contingent fixé par l'article premier de la présente déclaration.

Art. 7.

La présente déclaration sera mise en vigueur, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières de chacun des quatre États.

En foi de quoi les délégués respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en quatre expéditions à Paris, le 5 février 1875.

(L. S.) A. MAGLIANI.

(L. S.) RESSMAN.

(L. S.) V. JACOBS.

(L. S.) TH. DE BOUNDER DE

(L. S.) G. DUMAS.

MELSBROECK.

(L. S.) E. DE PARIEU.

(L. S.) DE SOUBEYRAN.

(L. S.) KERN.

(L. S.) FREER-HERZOG.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero per gli affari esteri.

Il direttore generale

A. PEIROLERI.

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto si farà insieme cogli altri che verranno man mano approvati.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

Prego gli onorevoli membri della Commissione di prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge e della convenzione che vi è annessa.

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 15 aprile 1875, tra i Ministri delle Finanze e dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Lavori Pubblici ed il signor Ignazio Noccioli per la concessione al medesimo della costruzione e dello esercizio di una strada ferrata pubblica dalla stazione di Ponte Galera a Fiumicino.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, dà lettura della convenzione.

Convenzione fra S. E. il commendatore Marco Minghetti, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, rappresentanti l'amministrazione dello Stato da una parte, ed il signor Ignazio Noccioli dall'altra, si è convenuto e si conviene quanto appresso.

Art. 1.

Il Governo italiano accorda al signor Ignazio Noccioli la concessione della costruzione e dell'esercizio a tutte sue spese, rischio e pericolo di una strada ferrata, che diramandosi dalla linea Roma-Civitavecchia alla stazione di Ponte Galera, arrivi a Fiumicino.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali della legge venti marzo milleottocentosessantacinque sui lavori pubblici e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelli della presente convenzione ed unito capitolato.

Art. 2.

In conto del deposito definitivo previsto all'articolo 2 del capitolato, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire novantacinquemila novecento, capitale nominale corrispondente alla rendita di lire quattromila settecento novantacinque al portatore consolidato italiano 5 per cento, come dalle ricevute provvisorie di deposito della Intendenza di Finanza di Roma del 14 dicembre milleottocento settantaquattro, N. 1487, 1488, 1489.

Art. 3.

È fatta facoltà al concessionario di cedere la presente concessione sotto i medesimi patti

ad una società anonima da costituirsi a norma dello articolo 295 della legge sui lavori pubblici, o ad una società anonima già costituita, da accettarsi dal Governo, e che presenti pure le garanzie volute dallo stesso articolo della legge.

Art. 4.

Il concessionario per gli effetti della presente convenzione elegge il domicilio legale in Roma alla propria dimora, via dei Lucchesi, N. 31.

Art. 5.

La presente convenzione non sarà valida fino a che non sia stata approvata per legge.

Fatto a Roma oggi quindici aprile milleottocento settantacinque.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

Firmato: M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato: S. SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: IGNAZIO NOCCIOLI.

Sottoscritti all'originale:

A. VITALI, testimonio.

A. VIVALDI, testimonio.

A. VERARDI, capo sezione.

Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino.

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario si obbliga di eseguire a sue spese, rischio e pericolo la costruzione di una strada ferrata che diramandosi dalla stazione di Ponte Galera sulla ferrovia da Roma a Civitavecchia condurrà a Fiumicino, giusta il progetto di massima firmato dal signor Ignazio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Noccioli e portante il visto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data del giorno 11 gennaio 1873, ed introducendovi le modificazioni di cui sarà detto nel presente capitolato.

Art. 2.

Cauzione definitiva.

Emanata la legge di approvazione dovrà il concessionario entro due mesi dalla data della pubblicazione della stessa legge dare una cauzione definitiva di lire cento cinquanta mila in contanti od in rendita pubblica al portatore al corso di borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale fatto a garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3.

Perdita del deposito preliminare.

Se la presentazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Limite di tempo per gli studi particolareggiati.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Governo in doppio esemplare gli studi particolareggiati della intiera linea entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione della concessione.

Art. 5.

Forma dei progetti.

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno comprendere:

1. La planimetria generale della strada in scala non minore da 1 a 2000;
2. Il profilo longitudinale corrispondente nella stessa scala della planimetria per le lun-

ghezze ed in quella da 1 a 200 per le altezze, con riferimento al livello del mare, come piano di paragone;

3. I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta del terreno, compresi le sezioni trasversali normali della via tanto pei rilevati quanto per gli sterri;

4. I tipi speciali delle opere quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungano od oltrepassino la luce di metri 10, in scala non minore da 1 a 100;

5. I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli altri edifizi speciali in scala non minore da 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali, secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni della linea rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro, e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario munito del visto della amministrazione. La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Termine pei lavori.

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori immediatamente dopo l'approvazione degli studi particolareggiati e a darli ultimati nel termine di mesi sei dalla data dell'approvazione ministeriale degli studi suddetti.

Dovrà altresì avere fatte tutte le provviste dei materiali occorrenti perchè entro detto termine la linea possa essere aperta al permanente e regolare servizio pei trasporti a grande ed a piccola velocità.

Art. 7.

Lunghezza della linea.

La ferrovia tracciata nel progetto di massima che serve di base alla presente concessione verrà accorciata di circa mezzo chilometro, per modo che la stazione di Fiumicino, sia collocata tra il fosso Fronzino ed il principio della Borgata.

Art. 8.

Raggi delle curve, intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.

Le curve del tracciato non avranno il raggio minore di metri seicento, però sarà ammesso il raggio di metri cinquecento, per la curva al sortire dalla stazione di Ponte Galera.

Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno inferiori a metri novanta.

La pendenza maggiore non supererà il cinque per mille.

Art. 9.

Corpo stradale.

Il corpo stradale con le opere d'arte d'ogni genere, sarà preparato per un solo binario di ruotaie dello scartamento di metri 1,445, coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 10.

Larghezza del piano stradale.

La larghezza normale del piano stradale su cui poserà la massicciata non sarà mai minore di metri 5,50.

Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi i metri quattro, la larghezza suaccennata dovrà, a richiesta del Governo, portarsi a metri 600; ovvero dovranno essere fatte banchine laterali alla metà circa dell'altezza del rilevato.

Fra le facce interne dei ponti, dei viadotti, sottovie, sifoni, ecc., detta larghezza non sarà mai al disotto di metri 4,50.

Art. 11.

Inclinazione nelle scarpate nei rilevati.

Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno mai avere la inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza.

Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a quelle scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose.

Le scarpate degli sterri dovranno avere la inclinazione dell'uno od anche quella dell'uno e mezzo di base per uno di altezza secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica delle rocce stesse.

Art. 12.

Piantagioni e seminazioni delle scarpate.

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno, che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci, vetrici e seminate con erba medica con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Art. 13.

Fossi di scolo.

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0,25 e della larghezza in sommità di metri 0,75.

Ove le condizioni speciali di luogo lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo, tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso del parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Art. 14.

Remozioni stagni d'acqua.

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua

che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti e nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

Art. 15.

Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata ed in quei siti che a ciò si riconoscano più opportuni.

Art. 16.

Traversate a livello.

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45 gradi a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai 4 ai 6 metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà di metri 2 a metri 4.

In tutte le traversate a livello ambo le ruotaie saranno munite di contro-ruotaie di ferro, la larghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco, determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce, secondo la importanza delle esistenti strade, e previi i

necessari accordi con le amministrazioni interessate.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 17.

Muri divisorii.

Nei punti ove la ferrovia è in contatto con la strada provinciale, dovrà essere a cura del concessionario costruito un muro divisorio dell'altezza non minore di metri due.

Art. 18.

Traversine di legname per l'armamento della strada.

L'armamento della strada sarà fatto sopra traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi i legnami di essenza dolce, purchè sieno preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.

La lunghezza di dette traversine non sarà minore di metri 2 e centimetri 60. Quelle intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza, di centimetri 12 1/2 nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie saranno di sezione rettangolare colla larghezza di centimetri 25 e l'altezza di centimetri 12 1/2.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo delle medesime.

Art. 19.

Ruotaie per l'armamento.

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema Vignolles.

Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5 40 ed un peso minore di chilogrammi 36 per metro lineare.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata di buona qualità e bene lavorati, e saranno riunite fra loro col sistema delle sopresse (*eclisses*) strette con quattro chivarde a vite.

Art. 20.

Massicciata.

La massicciata composta di ghiaia fluviale o di cava o di pietrisco mondo di terra, avrà in base una larghezza di metri 4 60, ed al piano delle rotaie quello di metri 3 20, sarà alta 0 50, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, senza rinfranchi di banchine.

Art. 21.

Case cantoniere.

Le case cantoniere saranno stabilite alla distanza non maggiore di metri mille dugento; sarà tuttavia in facoltà del concessionario di sostituirvi delle semplici garette, dove i vicini abitati permettano ai guardiani di ricoverarsi alla sera senza scapito del servizio.

La classificazione e distribuzione delle garette, caselli e case di guardia dovrà, a tempo opportuno, essere approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 22.

Stazioni.

Il concessionario dovrà porsi d'accordo col proprietario ed esercente della ferrovia da Roma a Civitavecchia per tutti i lavori che, in base a progetti da approvarsi dal Ministero, esso concessionario dovrà fare a sue cure e spese per ampliamento ed adattamento della stazione di Ponte Galera, all'oggetto che la stazione medesima si presti convenientemente al doppio uso.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare lo stabilimento di altre stazioni intermedie o di semplici fermate nelle località nelle quali se ne riconoscesse il bisogno.

I progetti generali e la classificazione delle stazioni e fermate dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici; dette stazioni e fermate saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della

strada ferrata, corredate dei necessari binari di percorso e di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata dovrà, per quanto è possibile, essere disposto orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione si oppongano troppo gravi difficoltà e spese, la pendenza potrà portarsi al 2 50 per mille, evitando però di toccare questo limite nelle parti in cui occorrerà di eseguire manovre di veicoli a mano d'uomo.

Le sale di aspetto avranno l'ampiezza proporzionale al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio, collocato in modo visibile dal pubblico.

Art. 23.

Vetture.

Le vetture d'ogni classe devono essere coperte.

Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da vetrate; quelle di terza classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno, od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 24.

Durata della concessione.

La concessione della linea che forma soggetto del capitolato presente, è fatta per anni novanta a decorrere dalla data della legge di approvazione.

Art. 25.

Restituzione della cauzione.

La cauzione definitiva di lire centocinquanta mila sarà restituita per decimi a misura che il concessionario avrà giustificato di avere erogato esclusivamente nella costruzione della strada ferrata una somma corrispondente a tre volte tanto il decimo da restituirsì.

L'ultimo decimo rimarrà in deposito fin dopo la finale collaudazione della strada ferrata.

Art. 26.

Franchigia doganale.

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada; nonché delle macchine locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista, necessari per l'esercizio della strada nella qualità e quantità indicate nella tabella A annessa al presente capitolato per quanto però tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele, che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 27.

Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira, ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1. L'atto di concessione fatta dal Governo.
2. L'atto con cui il concessionario cedesse ad altri la concessione ottenuta.

Computano inoltre al concessionario le esenzioni e le facilitazioni di cui all'articolo 292 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 28.

Conservazione dei monumenti.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè sieno trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici e per tutti quegli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 29.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data della presentazione degli studi par-

ticolareggiati da farsi a senso dell'articolo 4 del presente capitolato e sino al termine della concessione sarà pagato dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro, sopra la lunghezza chilometrica della intera linea, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 30.

Numero dei convogli ed orari.

Il servizio della strada ferrata pei viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei convogli e cogli orari che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, tanto per l'andata che per il ritorno.

Art. 31.

Tariffa pei trasporti.

Per i trasporti, tanto dei viaggiatori che delle merci, verranno applicate le tariffe che saranno in vigore per la ferrovia da Roma a Civitavecchia, salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire introdotte nelle tariffe della linea medesima, e che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi per spese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzino.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo saranno pure applicate le tariffe speciali che saranno in vigore per la linea da Roma a Civitavecchia.

Non potrà il concessionario introdurre alcuna variazione nelle tariffe approvate, senza la espressa autorizzazione del Ministero.

Art. 32.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari, incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinativa corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà servirsi.

Art. 33.

Servizi di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere, stampe e dispacci del Governo ed in genere di ogni oggetto cartaceo relativo al pubblico servizio da un'estremità all'altra della linea, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario nel modo seguente:

1. Tanto nei treni ordinari dei viaggiatori e di mercanzie, quanto in quelli celeri, diretti, *omnibus* o misti, che saranno designati dal Governo, il concessionario dovrà riservare gratuitamente un compartimento speciale per i bisogni del servizio postale e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;

2. Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra o circostanze di servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'amministrazione volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario dovrà fare il trasporto, con qualsivoglia treno, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, su cui prenderanno posto gli agenti postali, in quel numero che sarà stabilito dalla Direzione generale delle poste.

I vagoni postali, da eseguirsi secondo i modelli forniti dall'amministrazione delle poste, potranno essere costrutti e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dal concessionario, mediante il rimborso delle spese sostenute, da liquidarsi;

3. L'amministrazione delle poste non potrà pretendere alcun cambiamento né negli orari, né nel corso o nelle fermate dei convogli;

4. Quando vi siano treni speciali in partenza, l'amministrazione delle poste potrà valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere o delle vetture ambulanti;

5. Quando l'amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, il concessio-

nario potrà aggiungervi vetture per viaggiatori di ogni classe e carri per trasporto di merci a grande velocità purchè il servizio postale non sia pregiudicato.

Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto al concessionario sarà:

Per ogni treno speciale per i viaggiatori, composto di non più di dieci veicoli, e per ogni chilometro utile percorso, lire 2;

Per ogni vettura al di là delle dieci, e per ogni chilometro utile percorso, lire 0 20;

6. Il peso delle vetture per il servizio delle poste non potrà, col carico, eccedere ottomila chilogrammi;

7. Quando occorra, dovrà il concessionario prestarsi a trasportare gratuitamente su convogli ordinari le vetture del corriere montato sopra *trucks* forniti gratuitamente dal concessionario;

8. Ove sarà permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, il concessionario dovrà prestarsi, a richiesta dell'amministrazione delle poste, a fornire nelle stazioni un locale sufficiente per ufficio postale o per deposito delle valigie;

9. L'amministrazione delle poste, in tutti i treni in cui essa non avrà ufficiali propri, potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci per consegnarli ai capi-stazione, i quali faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'amministrazione delle poste che saranno incaricati di venire a riceverli nelle stazioni medesime.

Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo;

10. L'amministrazione delle poste potrà stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione però, che questi stanti od apparecchi per la loro natura e disposizione non siano di impedimento né di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, né al servizio delle stazioni.

Art. 34.

Trasporto gratuito di lettere.

Il concessionario non potrà trasportare gratuitamente che le lettere, i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

della ferrovia, formante oggetto della presente convenzione.

Art. 35.

Telegrafi.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee che hanno anche fili per servizio governativo, saranno curate dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire 8 al chilometro pel primo filo ed altre lire 5 per ogni altro filo ad uso del concessionario.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata.

Art. 36.

Telegrammi in servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici, fuorchè quelli relativi al servizio della sua linea di strada ferrata.

Art. 37.

Servizio telegrafico per privati.

Dietro richiesta del Governò il concessionario dovrà fare anche il servizio dei dispacci telegrafici governativi e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, e delle istruzioni della Direzione generale dei telegrafi dello Stato.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sè il 50 per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle casse dello Stato.

Art. 38.

Trasporto dei militari e commissari militari.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente sulla linea i commissari militari di cui all'art. 91 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito, i quali avranno sempre libero l'accesso alla strada ferrata per istudiarne l'esercizio ordinario.

Art. 39.

Esercizioni militari.

Salvi e mediante concerti da prendersi in ogni caso perchè non ne sia danneggiato il servizio, il concessionario dovrà ammettere sulla sua linea gli ufficiali ed altri militari che vi fossero mandati dal Ministero della Guerra per impraticarsi nell'esercizio ferroviario pel servizio dell'esercito in caso di guerra, e concedere l'uso ai medesimi di alcune vetture e carri per esercitare le truppe nel carico e scarico sulle ferrovie.

Art. 40.

Disposizioni relative alla mobilitazione dell'esercito e dei casi di guerra.

Quando per rapide concentrazioni di truppe, sia per servizio d'ordine pubblico sia per mobilitazione dell'esercito divenga necessario di sospendere i treni ordinari di viaggiatori o di merci per eseguire i trasporti militari, il concessionario non avrà diritto per questo ad alcuna speciale indennità.

Se per causa di guerra il Governo farà rimuovere le rotaie od intercettare in qualunque modo la ferrovia, ne sopporterà egli la spesa, ma il concessionario non potrà opporsi, nè avrà diritto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio.

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà ristabilita nelle pristina condizioni a spese dello Stato.

Art. 41.

Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo in caso di riscatto.

Gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'articolo 249 della legge sui lavori pubblici verranno rilevati dal Governo, purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manuten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

zione della strada, a prezzo risultante da stima, fissata di accordo, od in caso di dissenso, determinato a giudizio di arbitri.

Art. 42.

Caso di decadenza.

Verificandosi il caso preveduto dall'art. 254 della legge sui lavori pubblici, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto ivi contemplato, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in servizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 43.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a società concessionarie, che fossero autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni o dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni, che verranno d'accordo convenute, od in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

Art. 44.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Il concessionario dovrà impiegare esclusivamente degli italiani salve le eccezioni, che dietro giustificati motivi venissero approvate dal Governo.

Un quinto almeno dei posti del servizio attivo dello esercizio delle strade dovrà essere riservato ad ex sotto ufficiali o ad ex carabinieri reali, che abbiano servito effettivamente dodici anni nell'esercito ed abbiano riportato apposito certificato di buon servizio, purchè non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, e siano sani e ben disposti.

Art. 45.

Decisioni del Ministero.

Ogni qual volta a termini di questo capitolo, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni delle date decisioni, ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso a ripetere dal Governo indennità o compenso, per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

Firmato: MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato: SILVIO SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: IGNAZIO NOCCIOLI.

Sottoscritti all'originale:

- A. VITALI, testimonio
- A. VIVALDI, testimonio
- A. VERARDI, capo sezione.

Oggetti necessari all'armamento e materiale mobile per la ferrovia Ponte Galera-Fiumicino.

Ruotaie di ml. 6 30, metri lineari 23,000,
chilogrammi 36 Tonnellate 828,000

Ganasce num. 636 per chilometro del
peso di chilogrammi 3 cadauna sono
tonnellate 1,998 che per metri lineari
11,500 formano » 23,000

Bulloni n. 1272 per chilometro del
peso di chilogrammi 0 390 che sono
tonnellate 0 496 che per metri 11,500
formano » 5,700

Chiodi num. 4452 del peso di chilo-
grammi 0 330 che sono tonnellate 1,469
che per metri 11,500 formano . . . » 16,893

Cuori per scambi a corpo . . . » 0,500

Colonne idrauliche n. 2 . . . » 1,300

Grù fisse lungo il canale di Fiumi-
cino n. 40 » 40,000

Tonnellate . . . 915,393

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Materiale mobile.

Locomotive n. 3.	
Vagoni 1 ^a classe n. 6	
Id. 2 ^a id. » 8	
Id. 3 ^a id. » 12	
Vagoni merci » 25 con cassa	
Id. » 25 coperti	
Piattaforme macchine n. 2	
Id. vagoni » 2	
Dischi alle stazioni » 2	
Manubri per scambi » 7	

Firmati all'originale:

NOCCIOLI IGNAZIO.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

SILVIO SPAVENTA.

A. VITALI, testimonio
A. VIVALDI, testimonio
A. VERARDI, capo sezione.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Roma, 18 aprile 1875.

A. VERARDI, capo sezione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola e questo progetto di legge constando di un articolo unico, secondo il regolamento, sarà votato insieme agli altri a squittinio segreto.

Secondo l'ordine del giorno, si procederà ora alla discussione del progetto di legge: Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento di canali di grande navigazione nello estuario di Venezia.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la maggior spesa di L. 253,380 26 (duecentocinquantatremila trecentottanta e centesimi ventisei) per soddisfare il credito del signor Giovanni Busetto, soprannominato *Fisola*, risultante dalla convenzione stabilita il di 23 dicembre 1874 tra l'amministrazione dei Lavori Pubblici ed il detto signor *Fisola*, a totale tacitazione dei suoi crediti per lavori eseguiti nel canale di Malamocco come sup-

posto continuatore dell'impresa Antonio Scarpà in base al contratto 23 febbraio 1868.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta maggiore spesa verrà imputata al capitolo 129 *bis* del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875 sotto la denominazione: *Transazione Fisola per scavi nell'estuario di Venezia*.

(Approvato.)

Anche questo progetto verrà in seguito votato a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

Interrogo il Senato se crede che si possa prescindere dalla lettura dell'annesso quadro.

Chi approva la mia proposta, sorga.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni quattrocento mila per gli assettamenti e le riparazioni, secondo l'annesso quadro A, delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

Questa spesa, da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, per lire un milione e seicento mila sarà portata in aumento del capitolo 238 dell'esercizio 1875, e le rimanenti lire ottocento mila verranno stanziare nel 1876 in apposito capitolo della parte straordinaria.

(Approvato.)

Art. 2.

Le opere da eseguirsi per effetto dell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato.)

Art. 3.

Nei bilanci attivi dello Stato saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
Arezzo	1	Canale allacciante destro	Sistemazione dell'alveo e degli argini nell'ultimo tronco	44,500 »	44,500 »
Bologna	2	Fiume <i>Reno</i>	Saltuari alzamenti delle arginature	40,000 »	40,000 »
Este	3	Fiume <i>Gorzone</i>	Rialzo, ingrosso ed imbancamento dell'argine sinistro in Drizzagno II Pisani e Volta Moggia.	30,000 »	
Id.	4	Canale <i>S. Caterina</i>	Rifilo, rialzo ed ingrosso d'argine nelle località beni comunali di Vighizzolo e Carceri inferiormente alla Botte di Vighizzolo sullo scolo Lezzo	26,000 »	56,000 »
Ferrara	5	Fiume <i>Po</i>	Ricarico di sassaia ai froldi Zocca, Antonelli e Nogarolo	15,000 »	
Id.	6	Fiume <i>Reno</i>	Alzamento delle arginature nei tratti più depressi.	17,300 »	
Id.	7	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	40,069 01	72,369 01
Grosseto	8	Fiume <i>Bruna</i>	Sistemazione dell'argine sinistro dello sbocco del Fosso al guado delle Tanaglie.	59,600 »	59,600 »
Lucca	9	Fiume <i>Serchio</i>	Compimento del tratto d'argine maestro a sinistra tra il callone Michelucci e la sua congiunzione con quello situato al di sotto della corte Salani	134,000 »	134,000 »
				A riportarsi	406,469 01

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>		406,469 01
Mantova	10	Fiume <i>Po</i>	Rialzo ed ingrosso dell'argine sinistro e sistemazione di banca in tre tratti. . .	350,000 »	
Id.	11	Id.	Riparazioni al frodo Cavallarolo . . .	105,000 »	
Id.	12	Id.	Sistemazione della coronella Mirasole. . .	166,000 »	
Id.	13	Id.	Difesa al frodo Sacchetta	143,000 »	
Id.	14	Id.	Compimento difesa frontale al frodo di Ostiglia.	156,000 »	
Id.	15	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	240,995 22	
					1,160,965 22
Milano	16	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	35,232 80	
					35,232 80
Padova	17	Fiume <i>Bacchiglione</i>	Ributto dell'argine sinistro dal ponte di Roncajette fino a Ca Zorzi	183,000 »	
Id.	18	Fiumi diversi	Parziali alzamenti delle arginature . .	50,000 »	
					233,000 »
Pavia	19	Fiume <i>Po</i>	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	130,490 45	
					130,490 45
Piacenza	20	Fiume <i>Po</i>	Imbancamento di alcuni tratti d'argine del Mezzano e Calendasco	20,000 »	
					20,000 »
Pisa	21	Fiume <i>Arno</i>	Sistemazione d'un tratto d'argine sinistro a difesa del sobborgo del portone posto fra il cavo Banti ed il Torrino Scotti.	49,724 66	
			<i>A riportarsi</i>		1,986,187 48

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>		1,986,187 48
Pisa	22	Fiume Arno.	Sistemazione della ripa sinistra a valle della città di Pisa presso Luicchia. . .	43,000 »	
					92,724 66
Ravenna	23	Fiume Ronco ed altri	Difese frontali saltuarie	30,000 »	
Id.	24	Fiume Reno	Alzamento dell'argine destro	10,000 »	
					40,000 »
Rovigo	25	Fiume Po	Ributto ed imbancamento in frodo Car-ravieri	47,000 »	
Id.	26	Fiumi diversi	Parziali alzamenti	30,000 »	
Id.	27	Id.	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	42,323 71	
					139,323 71
			Totale		2,258,235 85
			Somma presuntiva per le spese ulteriori della Commissione del Po e del Reno e per imprevedibili emergenze.		141,764 15
			Totale generale		2,400,000 »

Anche questo progetto verrà in seguito votato a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge: Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

Si dà lettura dell'articolo unico,

Articolo unico.

È autorizzata una maggiore spesa di un milione (L. 1,000,000) pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio,

da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875 (in aggiunta alla somma ammessa al capitolo 58) L. 600,000
 Bilancio 1876 » 400,000

Totale . L. 1,000,000

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, ed essendo questo progetto di legge composto di un ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

articolo unico, sarà pur esso votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge: Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte Piavelungo la strada nazionale Callalto in Provincia di Treviso.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire trecento ottantamila (L. 380,000) per la costruzione del ponte metallico od in legno sul Piave a Ponte di Piave in provincia di Treviso, lungo la strada nazionale Callalta, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci pel Ministero dei Lavori Pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875	L. 280,000
» 1876	» 100,000

Totale	L. 380,000

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, il progetto sarà votato assieme agli altri a squittinio segreto, non constando che di un solo articolo.

Giusta l'ordine del giorno viene ora in discussione il progetto di legge: Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

Se ne dà lettura.

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione tra il Regio Governo e il Comune di Venezia, per lo stabilimento in quella città dei magazzini generali.

Art. 2.

In aggiunta al credito di lire 1,000,000 accordato coll'allegato B della legge 11 agosto 1870, N. 5784, per sussidio al Municipio di Venezia nella costruzione dei magazzini generali, è aperto un nuovo credito di lire 800,000 da iscriversi per lire 400,000 sul bilancio 1876, e per lire 400,000 sul bilancio 1877.

Si dà ora lettura della convenzione che vi è annessa.

CONVENZIONE

fra il Regio Governo ed il Municipio di Venezia per lo stabilimento dei magazzini generali.

Si premette che l'allegato B della legge 11 agosto 1870 nello stabilire che al 1 di gennaio 1874 sarebbero soppresses le franchigie doganali della città di Venezia e vi sarebbero ordinati dei magazzini generali, apriva sui bilanci 1871, 1872 e 1873 il credito di un milione di lire a sussidio di quel Municipio per la costruzione dei suddetti magazzini.

Le franchigie doganali di Venezia vennero infatti soppresses al giorno stabilito, ma varie difficoltà impedirono fin qui che si mettesse mano alla costruzione dei magazzini.

Prima fra queste difficoltà era la insufficienza della somma fissata per il sussidio. Il municipio faceva valere da una parte lo stato poco florido delle sue finanze e dall'altra il costo eccezionale delle opere edilizie a Venezia per la singolare giacitura della città e per l'instabile letto della laguna.

Altra difficoltà era la scelta del sito per erigervi il nuovo stabilimento.

Dopo lunghi studi e trattative si addivenne ad una combinazione, in virtù della quale il Governo accorderebbe al Municipio il sussidio di un milione e ottocentomila lire in luogo del milione stabilito dalla legge 11 agosto 1870 e il Municipio si obbligherebbe a fornire gratuitamente al Governo in acconcia parte dello stabilimento dei magazzini generali i locali necessari pei relativi servizi. I magazzini generali sarebbero stabiliti alla spiaggia di Santa Marta, in prossimità alla stazione ferroviaria, per tutte le merci eccettuati gli olii minerali; per gli olii minerali sarebbe mantenuto a titolo di magazzino generale sussidiario il deposito attuale alla Sacca Sessola, in via di costruzione.

Se non che, per la costruzione dei magazzini generali a Santa Marta, il Municipio aveva d'uopo di alcuni spazî e fabbricati demaniali esistenti in quella spiaggia e mostrava il desiderio di farne acquisto dal Governo. Si addivenne infatti alla descrizione degli accennati spazî ed immobili e stabilitosene il valore in lire novemila novecento novanta, come da perizia dell'ufficio del Genio Civile, ne fu combi-

nata la cessione, verso pagamento di questa somma.

Il Municipio si mostrò pure desideroso di acquistare dal Governo la Sacca Sessola affine di dare al deposito degli olii minerali tutto lo sviluppo di cui tale deposito ha bisogno. E anche di questo spazio fu convenuta la cessione per la somma peritale di lire quindici mila, obbligandosi il municipio a costruire e fornire nella Sacca Sessola le abitazioni necessarie per gli impiegati doganali verso equo canone da stabilirsi.

A seguito del che, tra il Regio Governo, rappresentato dal direttore generale delle Gabelle, commendatore dottore Luigi Bennati de Baylon e il Municipio di Venezia, rappresentato dal Sindaco commendatore Antonio Fornoni, si stipulò la seguente convenzione:

Art. 1.

È portato a lire un milione e ottocento mila il sussidio di un milione assegnato dall'allegato B della legge N. 5784, 11 agosto 1870, al Comune di Venezia per la costruzione dei magazzini generali alla spiaggia di Santa Marta e del magazzino generale sussidiario per gli olii minerali in Sacca Sessola, nonchè per lo acquisto ed espropriazione dei fondi necessari all'apertura delle vie e per lo scavo dei canali d'accesso di competenza comunale.

Art. 2.

Il Governo cede al Municipio di Venezia, verso il pagamento del peritato prezzo di lire 9990 (lire novemila e novecento novanta) gli spazi e stabili demaniali situati nel circondario di Dorso Duro nella spiaggia di Santa Marta, e consistenti:

a) in un locale entro la batteria di Santa Marta, ai numeri di mappa 4 ed anagrafico 1978, di pertiche censuarie 0,65, con la rendita imponibile di lire 60;

b) magazzino, ex-chiesa di Santa Marta, ai numeri di mappa 5 ed anagrafico 1977, di pertiche censuarie 0,55, con la rendita imponibile di lire 225.

c) forte di Santa Marta, alla lettera A di mappa, di pertiche censuarie 3,66, senza rendita.

Art. 3.

Il Governo cede al comune di Venezia la

Sacca Sessola, verso il pagamento del peritato prezzo di lire 15,000 (italiane lire quindicimila).

Art. 4.

Il prezzo degli immobili e spazi ceduti al Municipio sarà diffalcato dal sussidio di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Il Municipio metterà a disposizione del Governo negli stabilimenti dei magazzini generali a Santa Marta ed alla Sacca Sessola i locali che saranno riconosciuti necessari pel collocamento degli uffizi e dei corpi di guardia pel servizio della dogana e del dazio consumo da esercitarsi nei magazzini stessi. Fornirà e farà collocare le garette che possono occorrere per le guardie.

Art. 6.

Il Municipio per quanto riguarda la Sacca Sessola, si obbliga alla esatta osservanza del regolamento speciale 20 dicembre 1841, salvi gli effetti delle nuove disposizioni regolamentarie della laguna. Si obbliga eziandio a costruirvi e fornire al Governo le abitazioni necessarie per gli impiegati doganali che vi saranno destinati, verso però il pagamento di quell'equo canone d'affitto che tra esso ed il Governo sarà di concerto stabilito.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida se non sia approvata dal Consiglio comunale di Venezia e sanzionata dai poteri legislativi.

LUIGI BENNATI.

ANTONIO FORNONI.

LUIGI QUERROLO, *teste*.

GIROLAMO DE BARZI, *teste*.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale in seduta del 16 maggio 1874 con 28 voti favorevoli e uno contrario.

BENNATI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola la discussione generale si intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Rileggo l'articolo 1.

(Vedi sopra).

È aperta la discussione su quest'articolo:

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo 2.

(Vedi sopra):

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto è rimandata assieme agli altri.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Niuno chiedendo la parola, la discussione generale si intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'amministrazione demaniale dello Stato:

1. Di vendita al signor Giudici Antonio di un appezzamento di terreno della piazza di Legnago, pel prezzo di lire 3411 40, come da istromento nei rogiti Regazzoni dottor Cesare dei 29 dicembre 1873;

2. Di vendita alla fabbriceria della chiesa di Sant'Alessandro in Milano di due locali sottostanti alla chiesa stessa, pel prezzo di lire 1228 20, come da istromento nei rogiti Della Vedova dottor Lorenzo dei 9 febbraio 1874;

3. Di vendita alla provincia di Cuneo del fabbricato già ad uso del collégio militare in Racconigi, pel prezzo di lire 79,000, come da istromento nei rogiti Bramardi Maurizio dei 19 febbraio 1874;

4. Di vendita al comune di Conselve di quel fabbricato delle carceri pretoriali, pel prezzo di lire 2600, come da istromento nei rogiti Venezze dottor Stefano dei 21 marzo 1874;

5. Di vendita della caserma di San Vittore in Cremona al sacerdote Manini don Ferdinando, pel prezzo di lire 15,247 10; come da atto convenzionale dei 10 aprile 1874;

6. Di vendita di terreno della superficie di metri quadrati 470 al Municipio di Sondrio, pel prezzo di lire 470, come da istromento nei rogiti Gianoli dottor Giovanni Battista dei 19 maggio 1874;

7. Di vendita al Municipio di Milano di quella caserma detta dell'Incoronata, pel prezzo di lire 90,000 come da istromento nei rogiti Scurati dottor Alessandro del 1. giugno 1874;

8. Di vendita di terreno all'opera pia delle dame di carità della parrocchia di San Carlo in Torino, pel prezzo di lire 5320 80, come da atto convenzionale del 6 luglio 1874;

9. Di vendita alla provincia di Como dell'utile dominio di quel palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 35,476 80, come da istromento nei rogiti Binda dottore Carlo dei 16 luglio 1874;

10. Di vendita di boschi della Carnia a diciotto di quei comuni, costituiti in consorzio, pel prezzo di lire 455,000, come da istromento ricevuto ai 31 agosto 1874 dalla prefettura di Udine;

11. Di vendita alla provincia di Massa del fabbricato in Castelnuovo di Garfagnana, detto *la Rocca*, pel prezzo di lire 20,000, come da atto convenzionale del 3 ottobre 1874;

12. Di vendita alla provincia di Ferrara dell'antico castello di quella città, pel prezzo di lire 110,000, come da istromento nei rogiti Leziroli dottore Francesco del 4 novembre 1874;

13. Di vendita al comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo) di un piccolo fabbricato, pel prezzo di lire 250, come da atto convenzionale del 10 dicembre 1874;

14. Di vendita alla Camera di Commercio di Livorno di quell'antico cantiere navale detto dei *Mori* e degli annessi locali, pel prezzo di lire 15,100 annue, come da istromento nei rogiti Pellegrini avvocato Alfredo dei 19 dicembre 1874;

15. Di vendita alla fabbriceria della chiesa di Sant'Eustorgio in Milano di due locali terreni della confinante caserma, pel prezzo di lire 1,480 15, come da atto convenzionale ricevuto da quella prefettura ai 3 dicembre 1874;

16. Di permuta di terreni alla chiusa del naviglio, detta *la Conca fallata*, presso Milano colla ditta Ambrogio Binda e compagni, come da istromenti nei rogiti Della Vedova dottor Lorenzo del 10 gennaio e del 9 ottobre 1873;

17. Di permuta col Municipio di Gonzaga

della caserma demaniale dei reali carabinieri con altro stabile di ragione del comune coll'obbligo dell'erario di soddisfare la differenza fra i valori delle proprietà permutate in lire 2096 40, come da istrumento nei rogiti Bartolini dottor Cesare del 29 gennaio 1874;

18. Di cessione gratuita al Municipio di Bologna di due piccoli appezzamenti di terreno per l'allargamento di due strade esterne alla città, come da atto convenzionale del 27 febbraio 1874;

19. Di cessione in perpetuo al Municipio di Firenze dell'uso e godimento del giardino dei Semplici nella stessa città, per l'annuo canone di lire 500, come da istrumento a rogito Pier Antonio Spighi del 4 agosto 1869.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino, l'ex-Villa della Regina e l'ex-convento delle Cappuccine, l'una sui colli, e l'altro in via Nuova di detta città, con effetto dal giorno dell'accordata precaria concessione dell'uso, per la prima dal 18 giugno 1868 e pel secondo dal 6 settembre 1867.

I due fabbricati, qualora cessassero di essere sede dei collegi dell'istituto, saranno reversibili allo Stato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante la tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Si dà lettura del progetto.

Articolo unico.

« Il Comune di Bergamo è autorizzato a far tumulare le salme di Giovanni Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella chiesa di Santa Maria Maggiore in detta città. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e il progetto, constando di un solo articolo, sarà votato a suo tempo a squittinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge: Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli comuni.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore VERGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA, *Relatore*. Oltre alla petizione che è pervenuta al Senato per parte del Comune di Fermo, contro l'aggregazione di un territorio che costituisce la parrocchia di S. Giorgio al Comune di Porto S. Giorgio, che forma l'oggetto dell'art. 2. di questo progetto di legge della quale si fa cenno nella Relazione dell'Ufficio Centrale, è pervenuta pure un'altra petizione per parte di quattro sindaci dei Comuni del Circondario di Pistoia che sono il Sindaco di Porta a Borgo, il Sindaco di Porta S. Marco, il Sindaco di Porta Carratica, il Sindaco di Porta Lucchese.

È a ritenere che il Comune di Pistoia ha inoltrato istanza per ottenere, in appoggio al paragrafo ultimo dell'art. 14 della legge comunale e provinciale, un territorio esterno mediante l'aggregazione del territorio di questi quattro Comuni rurali limitrofi.

Questa istanza avrebbe ottenuto voto favorevole dal Consiglio provinciale di Firenze; ed i sindaci dei detti quattro comuni con questa petizione vorrebbero che il Senato, in occasione che discute sulla proroga delle facoltà accordate temporariamente al Governo dall'articolo 250 della legge comunale e provinciale, introducesse una disposizione declaratoria al detto articolo 14, colla quale essenzialmente venisse esclusa al Governo la facoltà di decretare questa aggregazione.

Siccome si tratta di un affare che, trovandosi in corso d'istruzione non ha peranco avuto la sua risoluzione, così l'Ufficio Centrale non crede che sia il caso di prendere questa petizione in considerazione e d'introdurre alcuna disposizione declaratoria in questo progetto di legge, per lasciare piena ed intera la libertà e la responsabilità del Governo nei provvedimenti che sarà per prendere sulla domanda del Comune di Pistoia, e vi propone perciò di approvare

lo stesso progetto come venne votato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la conclusione dell'Ufficio Centrale, che è per l'approvazione di questo progetto di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Le facoltà accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, N. 5815, sono prorogate per cinque anni, a contare dal 1° luglio prossimo venturo.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di distaccare dal Comune di Fermo, ed aggregare a quello di Porto San Giorgio il territorio che costituisce la Parrocchia San Giorgio, fra il torrente Ete, Vivo e Bocca di Rivo, dell'estimo censuario di L. 217,460 12, salvi i contemporanei debiti compensi, sentiti gli abitanti di quel territorio, i Consigli comunali interessati, ed il Consiglio provinciale, e sul parere conforme del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Si passa ora all'ultimo progetto di legge portato dall'ordine del giorno d'oggi: Modificazione dell'art. 100 della legge elettorale.

Si dà lettura dei tre articoli del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io riconosco l'opportunità di questo progetto di legge; ma credo che si debba raggiungere in modo diverso lo scopo principale cui mirano gli autori del progetto.

La giurisprudenza adottata dalla Camera elettiva, nell'interpretazione dell'art. 100 della legge elettorale conduce all'assurdo; pone in facoltà dei Ministri di creare delle eleggibilità. Un

professore non può essere nominato perchè il numero è completo tra i posti assegnati ai professori. Ecco che il Ministro dell'Istruzione Pubblica attribuisce a questo professore la qualità di membro del Consiglio d'Istruzione Pubblica, e così lo rende eleggibile. È questa davvero una anomalia alla quale la Camera ha voluto rimediare, eliminando così una fallace interpretazione della legge. Ma in quest'occasione mi pare ragionevole di esaminare la convenienza di mantenere a danno del corpo insegnante e dell'ordine giudiziario il limite ristrettissimo imposto dal primo capoverso dell'art. 100.

Gli insegnanti, anche delle università, ed i membri dell'ordine giudiziario sono impiegati regî stipendiati; devono dunque essere compresi nel quinto che i Deputati impiegati non possono oltrepassare. Ma che vi sia poi un limite assai più ristretto per gli insegnanti delle università e dei membri dell'ordine giudiziario, veramente non mi pare nè giusto, nè utile. Nella categoria degli impiegati, i membri del corpo insegnante e dell'ordine giudiziario sono tra quelli che possono arrecare nelle discussioni della Camera lumi preziosissimi; presentano inoltre maggiori guarentigie d'indipendenza; non sono ugualmente minacciati dagli arbitrî ministeriali, perchè godono di una specie di inamovibilità.

Perchè dunque, fra tutti gl'impiegati dello Stato, si sono scelti gl'insegnanti ed i magistrati per colpirli con una più rigorosa esclusione?

Ve ne dirò la ragione storica.

In una legislatura del Parlamento Subalpino si trovò che i voti degli elettori si erano portati in massa sopra i membri di una Corte di appello, della Corte d'appello di Casale, e ne avvenne che questa fu deserta d'un tratto. Non si potevano più dare le sentenze, perchè i signori Consiglieri erano partiti per occupare i loro seggi alla Camera.

Era un'accidentalità affatto straordinaria che non si riprodusse; molto meno si potrà riprodurre dopo gli allargati confini del regno, che offrì un campo più esteso alla scelta degli elettori. Ma l'esempio colpì la Commissione nominata dall'onorevole Rattazzi per la riforma della legge elettorale. Si suppose che quell'assorbimento elettorale potrebbe avverarsi in una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

università, non meno che in un collegio giudiziario. Da ciò nacque l'infelice concetto che si è attuato col detto primo capoverso dell'articolo 100.

Per verità, l'inconveniente cui si voleva rimediare non fu tolto radicalmente coll'adottato temperamento. I tredici magistrati, che attualmente si possono ammettere nella Camera, potrebbero essere tutti e tredici membri della stessa Corte giudiziaria. I tredici professori potrebbero appartenere tutti alla stessa università. Potrebbe dunque oggi ancora, pel fatto delle elezioni politiche, rimanere sospeso o il corso della giustizia, o l'insegnamento universitario. Adunque, senza raggiungere appieno lo scopo che il legislatore si era proposto, si è caduto nell'incongruità di escludere preferibilmente i membri dell'ordine giudiziario ed i professori universitari dalla Camera dei Deputati, coll'anteporre loro semplici impiegati amovibili, pei quali non milita la stessa presunzione di capacità e d'indipendenza.

A me dunque pare che, se conviene assecondare il voto della Camera elettiva, ciò far si debba con forma diversa, più coerente al desiderio che dobbiamo avere di accrescere il più che sia possibile il numero delle capacità nella Camera elettiva, le quali sicuramente non saranno mai troppe. Per un tal fine propongo semplicemente di abrogare il primo capoverso dell'art. 100 della legge elettorale.

È non solo con questa semplice disposizione voi darete, o signori Senatori, maggior probabilità alla Camera elettiva di reclutarsi tra le migliori capacità, ma toglierete eziandio una eccezione che ha qualche cosa di odioso, e reca sfregio a quegli ordini d'impiegati che sono fra i più meritevoli di riverenza e di fiducia.

Io capisco benissimo che ad un primo presidente di Corte d'appello, ad un rettore d'Università, debba rincredere di vedersi portar via un membro distinto del Corpo cui presiede; ma questo può accadere anche in ben altri servizi, forse anche con maggior danno del servizio pubblico.

Io domanderei, se fosse presente, al Ministro della Guerra se sarebbe molto lieto di vedersi tolti ad un tratto gli ufficiali superiori, per esempio, dello Stato maggiore generale dell'esercito; domanderei al Ministro della Marina cosa direbbe se si vedesse tolti gli ufficiali su-

periori della Marina, i capitani di vascello od altri della cui opera il suo dipartimento ha incessante bisogno.

È evidente che la ragione della legge è troppo estesa, colpirebbe tutti, ed ha per la magistratura e per il corpo insegnante qualche cosa di odioso che è tempo di cancellare.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandare la sua proposta scritta alla presidenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Sineo sostanzialmente sostituisce un suo progetto a quello che discutiamo e che proviene dall'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

Se bene si esamina il progetto di legge che ora cade in discussione, si scorge che esso non ha che uno scopo, ed è quello di risolvere un dubbio che è insorto più di una volta intorno all'applicazione del secondo comma dell'articolo 100 della legge elettorale.

Questo secondo comma stabilisce una limitazione intorno al numero dei magistrati e degli insegnanti, i quali possono essere chiamati a far parte della rappresentanza nazionale. Il limite consiste in questo, che gl'insegnanti e i magistrati chiamati alla qualità di deputati non possano mai eccedere l'ottavo di quel numero d'impiegati che può sedere nella Camera elettiva, il quale è, come sapete, il quinto del numero totale. Nessun dubbio è insorto che io sappia, per ciò che riguarda l'applicazione di questo limite alla magistratura. Ma il dubbio che principalmente e più di una volta si è elevato, riguarda i membri del corpo insegnante. È accaduto che qualche deputato rivestiva due qualità; la qualità d'insegnante e ad un tempo la qualità di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica; si è domandato, se questo deputato che riunisce due qualità, debba andar soggetto alla doppia limitazione, quella cioè del quinto, che è comune a tutti i funzionari, e l'altra dell'ottavo del quinto, che è particolare alle due categorie di funzionari che io indicava, degl'insegnanti, cioè, e dei magistrati.

Non istarò ad esporre al Senato quali sieno le opinioni, non sempre uniformi, che sono invalse su questo punto nelle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento; ma insisterò

unicamente sopra la considerazione che sola ora si presenta sostanziale, che, cioè, importa che questo dubbio sia risoluto; ed a risolverlo è unicamente inteso il progetto che ora è sottoposto al Senato.

Il progetto infatti risolve la questione nel senso che la qualità di professore, per esempio, debba prevalere a quella di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, per ciò che riguarda l'obbligo, la necessità di essere sorteggiato in ordine alla seconda limitazione, che è quella dell'ottavo.

Ora, l'onorevole Sineo che cosa ci proporrebbe di fare? Egli non è amico della seconda limitazione che è prescritta nel comma secondo. A suo parere, sarebbe meglio che tutti i funzionari fossero rimessi, come erano una volta, nella stessa condizione; che tutti andassero soggetti ad una sola limitazione, a quella del quinto. Egli vorrebbe quindi fare scomparire la limitazione dell'ottavo e per i magistrati, e per gli insegnanti ed anche per altri funzionari, come sarebbero i membri del Corpo del Genio civile, i quali pure possono rivestire doppia qualità, avere cioè la qualità di ufficiale del Genio civile, e ad un tempo essere membri del Consiglio superiore di ponti e strade, ossia delle opere pubbliche.

È un sistema del tutto diverso dal sistema del progetto quello che propone l'onorevole Sineo; è, ripeto, un nuovo progetto di legge che egli vorrebbe sostituire a quello sottoposto alla discussione del Senato.

La proposta dell'onorevole Sineo ci obbligherebbe quindi ad entrare in un nuovo ordine d'idee, in una nuova discussione che allargherebbe di molto l'argomento, e ci dilungherebbe assolutamente dall'oggetto assai più limitato intorno a cui si aggira lo schema di legge che ora stiamo discutendo.

Io non mi farò qui a sottoporre ad esame le diverse osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Sineo intorno alla convenienza della *sublimitazione* che è stabilita nel secondo comma dell'articolo 100. Io credo che la discussione andrebbe probabilmente molto in lungo, e ci porterebbe certo in un campo diverso e assai più vasto, se dovessimo esaminare tutti i motivi, i quali hanno potuto consigliare la limitazione speciale che è stata portata al numero degli insegnanti e dei magistrati che possono se-

dere nella rappresentanza nazionale. Questo solo dirò, per quanto riguarda la magistratura, che io sono profondamente convinto che la magistratura non possa conciliare l'adempimento de' due doveri egualmente importanti ed essenziali: non è possibile che un magistrato chiamato a sedere come Deputato in Parlamento, possa compiere convenientemente, in una misura direi accettabile e tollerabile, il proprio ufficio di magistrato verso lo Stato, da cui riceve remunerazione e stipendio, ed il grave mandato del Deputato. A mio avviso, la legge è stata molto savia nell'apportare per lo meno un limite al numero de' magistrati che possono accoppiare le qualità di magistrato e di Deputato.

Si potrebbe forse disputare, se non convenisse andare molto più in là, cioè passare all'esclusione assoluta. È cosa certamente desiderabile che ogni cittadino possa servire la patria nei nobili seggi della rappresentanza nazionale; ma non possiamo dissimulare, o Signori, essere impossibile che si possano senza danno lasciare scoperte cariche importanti che direi vitali per l'ordine sociale, come sono quelle della magistratura, per dare qualche membro della magistratura alla rappresentanza nazionale.

Converrebbe dimostrare che la rappresentanza nazionale non si potesse costituire in modo conveniente senza ricorrere al corpo giudiziario e senza debilitare e pregiudicare l'amministrazione della giustizia che abbisogna di tutti i suoi magistrati.

Io credo che queste considerazioni si possano anche applicare agli insegnanti.

È molto doloroso il vedere che parecchi insegnanti sono pressochè sconosciuti agli studenti, che quasi mai si vedono salire su quelle Cattedre alle quali essi sono stati destinati e per cui ricevono una remunerazione dallo Stato.

Per me vi confesso che ho sempre creduto che sia un principio di disordine sociale il permettere che un cittadino qualsiasi venga posto nella condizione di mancare per necessità o al dovere di magistrato o di professore, ovvero all'importante ufficio di membro del Parlamento. Per me questo cittadino presenta sempre avanti alla società una posizione anormale e increscevole; ma poichè sarebbe stato troppo grave privare in tutto due classi rispettabili, quali sono quelle della magistratura e degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

insegnanti, dell'onore di sedere nella Camera elettiva, si è creduto di trovare un temperamento che conciliasse il diritto di questi funzionari di sedere in Parlamento con i riguardi dovuti al servizio pubblico dei due rami di pubblica amministrazione che sono il giudiziario, e quello dell'insegnamento pubblico; e questo temperamento parve essersi trovato nella doppia limitazione del quinto e dell'ottavo del quinto che sta scritta nel secondo comma dell'articolo a cui è relativo il progetto di legge che ora esaminiamo.

Prego, del resto, l'onor. Sineo ad osservare che la sua proposta potrebbe forse essere introdotta in Parlamento, come un progetto di generale riforma che tenderebbe a stabilire un altro sistema relativamente alla esclusione dei pubblici funzionari dalla Camera elettiva; ma che attualmente noi ci occupiamo di argomento più limitato, argomento che tutto consiste nel risolvere un dubbio della legge elettorale; nè io credo che possa in questa occasione proporsi un nuovo sistema. Vede dunque l'onorevole Senatore Sineo che non sarebbe nè opportuno nè conveniente in questo momento di mutare, seguendo la sua proposta, la materia del progetto di legge, e perciò il campo della presente discussione, lo che renderebbe necessario un nuovo studio e una nuova Relazione dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore per quei principî più larghi che professa sulle esclusioni elettorali, può benissimo dichiararsi contrario al progetto di legge che discutiamo, contrario nel senso che non ami restringere in alcun modo la esclusione di che si tratta, giacchè non crederei che lo possa essere nel senso che non trovi conveniente di risolvere il dubbio che si vuole far cessare.

Credo invece che, quando egli ammettesse l'esclusione, sarebbe pur facilmente persuaso che conviene togliere il dubbio che esiste nell'applicare la esclusione stessa; ma come egli non è amico dell'esclusione in massima, intenderei pure che non sia amico di questa legge e la rigetti. A ogni modo non ravviserei mai conveniente e conforme alle strette regole parlamentari il sostituire con un emendamento un progetto nuovo di legge a quello che è stato presentato, tanto più nel caso attuale in cui il progetto è di iniziativa parlamentare.

Quindi io, in primo luogo, pregherei l'onorevole Sineo a voler desistere dalla sua proposta; e quando questa mia preghiera non venisse da lui accolta, mi rivolgerei al Senato per pregarlo di non voler seguire l'onorevole Sineo nella nuova via in cui ci vorrebbe trasportare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha prima la parola l'onorevole Cannizzaro. Dopo lui spetta la parola all'onorevole Sineo e quindi a lei, onorevole Tabarrini.

Senatore CANNIZZARO. Io aveva espressa una opinione negli Uffici riguardo a questa legge che presso a poco si avvicina a quella dell'onorevole Sineo, cioè, espressi il desiderio che fosse ritardata l'approvazione, da parte del Senato, di questa legge per dar tempo forse ad alcune opinioni che si potrebbero manifestare conformi a quella accennata dall'onorevole Sineo; vale a dire che nel mentre con un'interpretazione si restringe il numero dei professori che possono entrare nel Parlamento, contemporaneamente si potrebbe fare qualche proposta che allargasse il limite stabilito dalla legge.

Questo mio desiderio già ebbi a esprimerlo. Ma, una volta che la legge è presentata, bisogna che noi riguardiamo quale è il pensiero che la dettò.

Non si trattò tanto di risolvere un dubbio, ma con questo progetto si ebbe il pensiero di evitare che l'interpretazione benigna che si era data all'art. 100 per accogliere un più gran numero di professori avesse potuto recare inconvenienti. Ma gli inconvenienti a cui dava luogo non consistevano già nel maggior numero di professori entrati nella Camera; anzi la Camera si trovava contenta di questo grande numero di professori che aveva, tanto che furono sempre tutti d'accordo nel dare una interpretazione tale alla legge che non fosse stato escluso quel maggiore numero di essi che erano stati eletti.

Si volle rispettare la volontà che gli elettori avevano costantemente e ripetutamente manifestata.

E difatti nel mentre per le altre classi degli impiegati il limite assegnato dalla legge non

viene mai coperto, per i professori eletti si è sempre trovata una eccedenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Sì, e per disgrazia.

Senatore CANNIZZARO. Se sia questa una disgrazia o una fortuna non lo saprei dire: certo è che nella Camera il pensiero di coloro che presentarono quel progetto di legge non fu punto quello di evitare l'eccessivo numero dei professori, ma fu quello di evitare che la carica di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica potesse esser data per motivi politici e precisamente perchè ci sarebbe potuto anche da taluno ricercare quella qualità di membro del Consiglio superiore per poter entrare nella Camera senza essere compreso nel sorteggio del numero dei professori. Il motivo principale di questo progetto di legge era adunque quello di non guastare l'importante istituzione del Consiglio superiore d'istruzione pubblica e a questo motivo io mi associo completamente.

Del resto io torno a dire che questo ottimo scopo che la legge si propone potrebbe accoppiarsi all'altro di rispettare il desiderio degli elettori dimostrato col fatto costante dell'eccedenza del numero dei professori eletti, nel mentre gli altri impiegati non superano mai il numero assegnato dalla legge.

E ciò io credo si sarebbe potuto conciliare benissimo, adottando una riforma completa, col dare, cioè, l'interpretazione che, la qualità di membri del Consiglio superiore non escluda dal sorteggio i professori eletti Deputati; ma nel tempo stesso allargando il limite stabilito dalla legge per i professori, e così si sarebbe tenuto conto dell'opinione pubblica.

Io quindi voterò l'articolo perchè qui non è impegnato l'interesse della Camera, ma l'interesse del Consiglio superiore perchè non devii dal suo scopo, e non sia fatto pretesto ad altri fini.

D'altra parte mi associerei ad una proposta nel senso di tener conto del desiderio degli elettori quando, per esempio, l'altra Camera ne volesse prendere l'iniziativa.

Esprimo perciò il desiderio che si tenga conto di questa volontà degli elettori, allargando in una giusta misura il numero dei professori che potrebbero entrare al di là di quello che è prescritto dalla legge attuale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Se si trattasse di una legge che avesse qualche carattere d'urgenza, io capirei perfettamente il desiderio dell'onorevole Guardasigilli, acciocchè si prescindesse da qualunque più ampia discussione. Ma qui non vi è carattere d'urgenza, almeno lo suppongo. I Ministri sono stati incoraggiati da recenti trionfi che loro sembrarono vevoli ad assicurare la loro permanenza al potere. E quindi probabilmente avremo il piacere di vederli ancora su quei seggi per un tempo sufficiente a riformare pacatamente la legge elettorale.

L'onorevole Guardasigilli sicuramente non ha afferrato il mio pensiero, quando ha creduto che io non fossi disposto a votare il primo articolo di questo progetto. Io lo voterò volentieri se non posso ottenere qualche cosa di meglio. Ma vorrei indurre il Senato a provvedere più radicalmente. Non si tratta con ciò di sostituire un nuovo progetto a quello d'iniziativa della Camera elettiva. Scusi signor Ministro; niente affatto. Siamo precisamente nei termini di un semplice emendamento il quale va un po' al di là della proposta adottata dalla Camera elettiva; ma non è che un emendamento; il quale, se fosse accettato dal Senato, soddisferebbe pienamente il voto di quelli che non vogliono più lasciare ai signori Ministri la facoltà di aprire o chiudere ad alcuni professori l'ingresso alla Camera elettiva.

Io sono lieto che l'onorevole Guardasigilli ripugni a questi mezzi, e spero che sarà perfettamente d'accordo con i suoi onorevoli Colleghi, e specialmente desidero che lo sia col signor Ministro dell'Interno, che, nel passato, non m'è sembrato sia sempre stato dello stesso sentimento.

Sarà sicuramente minore il numero dei professori e dei magistrati che aspireranno all'onore di rappresentare la Nazione se, nelle loro candidature, non saranno giovati dell'appoggio e dal favore dei signori Ministri.

Bramo che intanto il Senato non si lasci sfuggire quest'occasione per togliere di mezzo, fra gl'impiegati, una inopportuna distinzione, diretta a far prevalere talvolta coloro che sono meno meritevoli sì per capacità che per indipendenza.

Se il Senato credesse che questa questione

meriti di essere più ampiamente esaminata, non ci sarebbe, credo, nessuno ostacolo a che fosse meditata ulteriormente dall'onorevole Ufficio Centrale, che non ha peranco considerata la cosa sotto questo aspetto. Del resto, se il Senato non è disposto ad entrare per ora in questa questione, io sicuramente sono dispostissimo a votare l'articolo 1 del progetto.

PRESIDENTE. Insiste onorevole Sineo nella sua proposta?

Senatore SINEO. Sentirò che cosa ne dice l'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli, a me non rimangono che poche considerazioni a fare sopra il progetto di legge che ci occupa.

L'Ufficio Centrale esaminando questo progetto di legge, il quale non contiene altro che alcune dichiarazioni dirette a stabilire una più ristretta interpretazione di un articolo della legge elettorale, e che fu presentato alla Camera elettiva per iniziativa parlamentare, ha creduto di usare la massima riserva, e penso che di questo il Senato non vorrà fargliene carico. L'Ufficio Centrale ha considerato la legge nei termini nei quali era proposta, e si è scrupolosamente astenuto dal sollevare questioni che in qualche modo potessero condurre a modificarne il concetto fondamentale. La legge non ha altro fine che quello di dichiarare il senso dell'articolo 100 della legge elettorale perciò che riguarda i magistrati e i professori. In questo campo ha circoscritto il suo esame l'Ufficio Centrale; e siccome ha riconosciuto che la interpretazione che si dava all'articolo 100 della legge elettorale, era razionale, e riconduceva questa disposizione, allargata da una troppo facile giurisprudenza, ai termini del vero, l'Ufficio Centrale ve ne ha proposto l'approvazione.

Quanto alla questione promossa dall'onorevole Senatore Sineo, non crede che sia nè utile nè opportuno di esaminarla, appunto per le ragioni di convenienza che ho già accennate. Che se anche su questa questione si volesse sapere l'opinione dell'Ufficio Centrale, dirò brevemente che mentre non contestiamo che dall'intervento dei professori e dei magistrati nella

Camera elettiva può venirne non poco giovamento alla discussione delle leggi, non possiamo per altro dissimulare che quando le influenze politiche s'insinuano nella magistratura e nell'insegnamento, gli effetti sono sempre deplorabili. Così anche per questa ragione, l'Ufficio Centrale insiste perchè la legge sia approvata quale la Camera elettiva l'approvò, e che il Senato non voglia lasciarsi indurre a farvi modificazioni, delle quali non si potrebbero sperare buoni effetti.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta l'onorevole Senatore Sineo?

Senatore SINEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che la discussione generale su questo progetto di legge venga chiusa.

Chi è di quest'avviso, sorga.

(Approvato.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

All'articolo 100, comma 2 della legge elettorale 17 dicembre 1860, dopo le parole: *che possono essere ammessi nella Camera*, si aggiungeranno queste altre: *quand' anche appartengano ad uno dei Consigli designati al N. 7 dell'articolo 97*.

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole: *le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle*, si aggiungerà il seguente comma:

Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

(Approvato.)

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli andranno in vigore col principio della prossima legislatura.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto insieme cogli altri.

L'ordine del giorno d'oggi rimane così esaurito.

Avverto i signori Senatori che domani si comincerà la seduta colla votazione a squittinio segreto dei progetti di legge fin qui discussi; li prego quindi a trovarsi all'ora dovuta al loro posto.

L'ordine del giorno per domani è il seguente :

1. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria;

Maggiori spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia;

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871;

Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili;

Tassa sopra alcune qualità di tabacchi;

Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare;

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).